3) L'art. 2, n. 2, del regolamento n. 2777/2000, come modificato dal regolamento n. 111/2001, nonché gli artt. 4 e 5, n. 4, ultima frase, della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari di cui alle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE, come modificata e codificata dalla direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che gli Stati membri riscuotano contributi nazionali destinati a finanziare il costo dei test per il rilevamento dell'encefalopatia spongiforme bovina. L'importo totale dei contributi connessi alle operazioni di macellazione di bovini destinati al consumo umano deve essere fissato nel rispetto dei principi previsti per i contributi comunitari, secondo i quali, da un lato, tale importo non deve superare le spese sostenute, che coprono gli oneri salariali e sociali nonché le spese amministrative connesse all'esecuzione di siffatti test, e, dall'altro, è vietata qualsiasi restituzione diretta o indiretta di tale contributo.

(1) GU C 297 dell'8.12.2007.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 7 luglio 2009 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Regno Unito] — The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc./Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Causa C-558/07) (1)

[Regolamento (CE) n. 1907/2006 — Sostanze chimiche — Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione di tali sostanze (REACH) — Nozione di «sostanze monomeriche» — Validità — Proporzionalità — Parità di trattamento]

(2009/C 205/08)

Lingua processuale: l'inglese

### Giudice del rinvio

High Court of Justice (Queen's Bench Division)

### Parti

Ricorrenti: The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc.

Convenuto: Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

## Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice, Queen's Bench Division — Interpretazione e validità dell'art. 6, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CE) del Consiglio, n. 793/93, e il regolamento (CE) della Commissione n. 1488/94, nonché la direttiva del Consiglio 76/769/CEE e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1) — L'espressione «sostanze monomeriche»

# Dispositivo

- 1) La nozione di «sostanze monomeriche» di cui all'art. 6, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, riguarda soltanto i monomeri in forma sottoposta a reazione, integrati ai polimeri.
- L'esame della seconda questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento tale da pregiudicare la validità dell'art. 6, n. 3, del regolamento n. 1907/2006.

(1) GU C 51 del 23.2.2008.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Har Vaessen Douane Service BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-7/08) (1)

[Franchigia dai dazi all'importazione — Regolamento (CEE) n. 918/83 — Art. 27 — Merci singolarmente di valore trascurabile spedite collettivamente — Spedizioni effettuate direttamente da uno Stato terzo ad una persona che si trova nella Comunità]

(2009/C 205/09)

Lingua processuale: l'olandese

## Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

#### Parti

Ricorrente: Har Vaessen Douane Service BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën